COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale

Reg. I. N. 5 del 16/02/2026 - 07. SETTORE VII - POLIZIA LOCALE
R.U.O. N. 9 DEL 16/02/2026

OGGETTO: **LIMITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ARAGONESE 2026, CHE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI 17, 21 E 22 FEBBRAIO 2026, NELLE VIE PAPA PAOLO VI, SALVATORE LA ROSA, ROMA, GARIBALDI, SALTO D'ANGIÒ, B. NASELLI, G. CALLEJA, BERTANI, \COGNATA E PIAZZA ALDO MORO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 4515/2026 del 17-02-2026
Allegato 2 - Copia Documento

IL SINDACO

PREMESSO che, nei giorni 17, 21 e 22 febbraio 2026, il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. A.P.S. Associazione Rinascita" Dott. Vittorio TERRAZZINO in collaborazione con il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.P.S. APS Aravintage" Sig. Giuseppe Davide GAZIANO, ha organizzato la manifestazione, Carnevale Aragonese 2026, che si terrà nelle Vie Papa Paolo VI, Salvatore La Rosa, Roma, Garibaldi, Salto D'Angiò, B. Naselli, G. Calleja, Bertani, Cognata e Piazza Aldo Moro.

CONSIDERATO che detta manifestazione, richiamerà in città un incremento di presenza di pubblico proveniente anche da altri comuni e il clima festoso creato da tutti coloro che affolleranno le strade e le piazze del centro storico, potrà far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

DATO atto che:

- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, decretandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali;
- il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla,,;

EVIDENZIATO che l'abbandono su strade e marciapiedi, dei contenitori di vetro o in lattina comporta l'incontrollata diffusione degli stessi che inevitabilmente costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando in tutta la zona il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita dei super alcolici e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

Visto: l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificati dal D.L.20 febbraio 2017, n. 14, (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di Polizia Municipale;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
- La L.R. n. 7/2019;

- L'O.R.EE.LL;
- Il PIAO;
- il codice etico e di comportamento.

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

1 Che, in occasione dello svogimento della manifestazione Carnevale Aragonese 2026, che verrà svolta nei giorni 17, 21 e 22 febbraio 2026, tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese i distributori automatici, **dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno di svolgimento della manifestazione,** su tutto il territorio comunale, **devono sospendere la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;**

2 la somministrazione, vendita e consumo deve avvenire con l'uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

- gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell'evento, all'attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell'area.

Evidenziare che, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di €.50,00;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Dare atto che la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

3 È vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine, bottiglie, bicchieri, in aree pubbliche o ad uso pubblico;

4 tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali, attività artigianali, autorizzate anche in forma temporanea, devono esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente provvedimento;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

ORDINA

la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "amministrazione trasparente", nella sezione provvedimenti sottosezione provvedimenti Sindaco, elenco Ordinanze Sindacali, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D. L.gs 14.03.2013, n. 33 e s:m.i.;

TRASMETTERE:

- alla Prefettura di Agrigento;
- alla Questura di Agrigento;
- al Comando Stazione Carabinieri di Aragona;
- al Comando della Polizia Locale;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

Avvertenze:
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso giurisdizionale al Tar Palermo della Sicilia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Il Sindaco
Pendolino Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 4515/2026 del 17-02-2026
Allegato 2 - Copia Documento